Studio Legale DEGANI

# CODICE DEL TERZO SETTORE

*D.LGS. 117/2017*

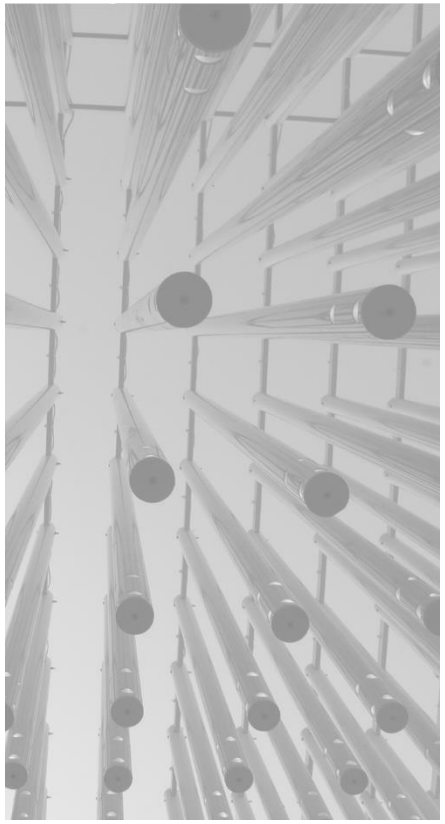

# RIFORMA DEL TERZO SETTORE

- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)
- Impresa sociale (D.Lgs. 112/2017)
- Cinque per mille (D.Lgs. 111/2017)
- Servizio civile universale (D.Lgs. 40/2017)
- Fondazione Italia Sociale (DPR 28 luglio 2017)

# TRE PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA L. 106/2016 AVENTI AD OGGETTO:

- Istituto del cinque per mille (D. Lgs. n. 111/2017)
- Impresa sociale (D. Lgs. n. 112/2017)
- Codice Unico del terzo settore (Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017)

# CODICE DEL TERZO SETTORE:

## OBIETTIVO

RIORDINO E REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI ENTI DEL TERZO SETTORE

# CODICE DEL TERZO SETTORE:

# QUALI ENTI?

Sono enti del Terzo settore le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale**, gli **enti filantropici**, le **imprese sociali**, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le **associazioni, riconosciute o non riconosciute**, le **fondazioni** e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il **perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4 CTS).

Studio Legale DEGANI

# TIPOLOGIE DI ADEGUAMENTO

DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE, FACOLTATIVE, DEROGABILI

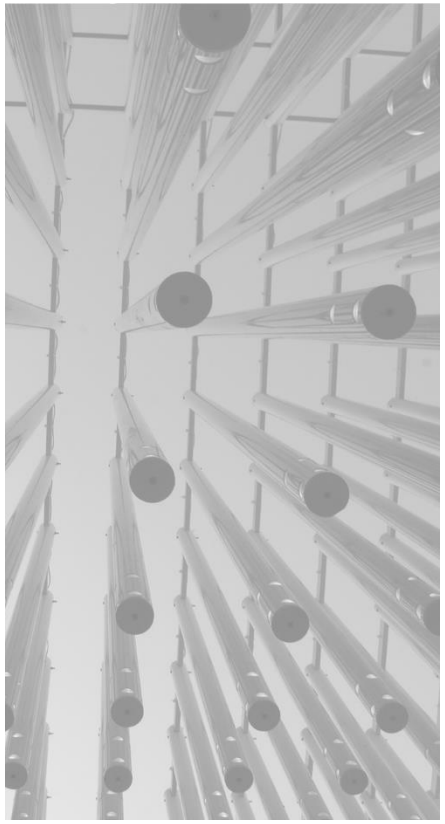

# OBBLIGATORIE

- ART. 4 **Forma giuridica**, principi generali finalità.
- ART. 5 **Attività di interesse generale**.
- ART. 6 Esercizio **attività diverse** (se già previste).
- ART. 8 **Destinazione patrimonio**/Divieto distribuzione degli utili.
- ART. 9 **Devoluzione patrimonio** in caso di estinzione/scioglimento.
- ARTT. 12/32/35 **Denominazione** sociale ETS/ODV/APS (OdV iscritte: obbligatoria; non ancora iscritte: obbligatoria con clausola integrativa).
- ART. 13 **Bilancio**: individuazione organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi.

# OBBLIGATORIE

- ART. 15 Diritto in capo a soci e associati di esaminare i **libri sociali**.
- ART. 17 **Volontari** – iscrizione presso apposito registro, requisiti dei volontari, divieto di retribuzione attività di volontariato.
- ART. 25 **Competenze assemblea**
- ART. 26 **Organo di amministrazione** (funzioni, composizione, funzionamento, potere generale rappresentanza, conoscibilità eventuali limitazioni).
- ART. 30 Nomina **Organo di controllo** se superati i limiti indicati.
- ART. 31 Nomina **Revisore legale** se superati limiti indicati.
- ART. 32 Forma associativa, finalità, modalità svolgimento attività **ODV.**

# FACOLTATIVE - DEROGATORIE

- ART. 10 Costituzione patrimonio destinato a specifico affare.
- ART. 23 **Ammissione soci:** è possibile prevedere in statuto disposizioni differenti in merito alle modalità di ammissione.
- ART. 24 **Diritto di voto dei neoassociati**: la disposizione secondo cui il diritto di voto è attribuito solo a coloro che siano associati da almeno tre mesi può essere eliminata o modificata (non in pejus: solo se meno di tre mesi).
- ART. 24 **Rappresentanza** associati, **delega**, ricorso **voto per corrispondenza** (possono essere inserite in statuto previsioni diverse).
- ART. 30 **Attribuzione all'Organo di controllo dei compiti di revisione legale** (al superamento dei limiti indicati).

# Focus: Organizzazioni di Volontariato

- ART. 32 CTS: **ODV**
- **Forma di associazione** riconosciuta o non riconosciuta.
- **Numero minimo per costituzione** 7 persone fisiche/ 3 organizzazioni di volontariato (se successivamente alla costituzione il numero diviene inferiore: integrazione entro un anno pena cancellazione dal Registro).
- **Ammissione** come associati **altri ETS** purché in misura < 50%.
- **Denominazione** OdV.
- Svolgimento in favore di terzi di una o più **attività di interesse generale** (art. 5).
- Avvalendosi **prevalentemente** dell'**attività di volontariato** dei propri associati.

# Organizzazioni di Volontariato

- Possibilità di **assumere lavoratori** dipendenti/ autonomi nei limiti necessari allo svolgimento dell'attività.
- In ogni caso: numero lavoratori impiegati < 50% dei volontari.
- **Risorse economiche**: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi, attività diverse.
- Per le attività di interesse generale OdV possono ricevere **solo rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate.

Studio Legale DEGANI

# STATUTO

## PREVISIONI PRINCIPALI

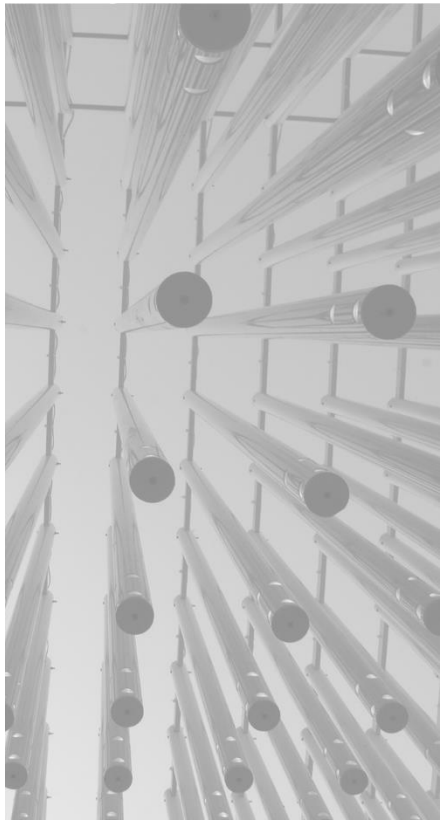

# REQUISITI ETS

- **Denominazione sociale**: in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «Ente del Terzo settore» o l'acronimo «ETS» (art. 12 CTS), «OdV» (art. 32 CTS), «APS» (art. 35 CTS).

  Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- Perseguimento di finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**
- Svolgimento **attività ex art. 5 CTS.**
- **Assenza di scopo di lucro**

# TIPOLOGIA DI ATTIVITA':

## ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
## ART. 5

- Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto [...]

## ATTIVITA'DIVERSE
## ART. 6

- Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,[...]

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE:

a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) **interventi e prestazioni sanitarie** riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;

c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE:

f) interventi di tutela e **valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) **formazione universitaria** e post-universitaria;

h) **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale;

i) **organizzazione e gestione di attività culturali**, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) **radiodiffusione** sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di **attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**;

l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla **prevenzione della dispersione scolastica** e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE:

m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE:

p) servizi finalizzati all'**inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) **accoglienza umanitaria** ed integrazione sociale dei migranti;

s) **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**;

u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti** o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE:

v) **promozione della cultura della legalità**, della **pace** tra i popoli, della **nonviolenza** e della difesa non armata;

w) promozione e **tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei **consumatori** e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di **procedure di adozione internazionale** ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) **protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) **riqualificazione** di **beni** pubblici **inutilizzati** o di beni **confiscati alla criminalità organizzata.**

# ATTIVITA' DIVERSE:

- Devono essere **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale;
- Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse deve essere **documentato nella relazione di missione/ in calce al rendiconto per cassa/ nella nota integrativa al bilancio** (art. 13 co.6).

# PATRIMONIO

- Art. 8 CTS
- Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali **ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate** è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- **Divieto di distribuzione**, anche indiretta, **di utili ed avanzi di gestione**, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

# PATRIMONIO

- Art. 9 CTS
- DEVOLUZIONE IN CASO DI ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
- il **patrimonio residuo** è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad **altri enti del Terzo** settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla **Fondazione Italia Sociale**.

# RACCOLTA FONDI

- Art. 7 CTS
- Complesso delle **attività ed iniziative** poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di **finanziare le proprie attività di interesse generale**, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi **anche in forma organizzata e continuativa.**

Art 13

# SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
## Redatto in conformità ad apposita modulistica

ETS ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

> 220.000,00 €

- Bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, indicazione proventi e oneri, relazione di missione.

ETS ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

< 220.000,00 €

- Bilancio nella forma di rendiconto per cassa

Art 14

# SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
## Redatto in conformità ad apposita modulistica

ETS ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

> 1 milione €

- Obbligo deposito presso RUNTS e pubblicare su sito internet bilancio.

ETS ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

>100.000,00€

- Obbligo di pubblicare sul sito internet eventuali emolumenti/compensi agli organi amministrativi/dirigenti/associati.

Art 25

# COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 25

# COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- Associazioni numero associati > 500: possono derogare le competenze previste dal CTS, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati.

- Statuto può attribuire all'organo assembleare/di indirizzo la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti suindicati.

# DEFINIZIONE COMPITI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art 26

- Applicazione art. 2382 c.c. ai membri dell'Organo.
- Possibilità di subordinare l'assunzione della carica al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
- Possibilità di scegliere alcuni dei membri tra le diverse categorie associative.
- Amministratori: potere di rappresentanza generale (eventuali limitazioni devono essere rese iscritte le RUNTS).

# ORGANO DI CONTROLLO

Art 30

## OBBLIGATORIO

- Fondazioni

- Associazioni che superino per **due** esercizi consecutivi **due** limiti tra:

  - Totale attivo stato patrimoniale>€110.000,00
  - Entrate>€220.000,00
  - Dipendenti occupati in media> 5 unità

## NON OBBLIGATORIO

- Associazioni che non superino i limiti indicati.

Art 31

# REVISORE LEGALE DEI CONTI

- OBBLIGATORIO PER FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI quando per **due** esercizi consecutivi vengono superati **due** dei seguenti limiti:

  - Totale attivo patrimoniale> € 1.100.000,00.
  - Entrate > € 2.200.000,00.
  - Dipendenti occupati in media: 12 unità.
  - Sono stati costituiti patrimoni destinati (ex art. 10 CTS)

Studio Legale
DEGANI

# MODALITA' DI MODIFICA

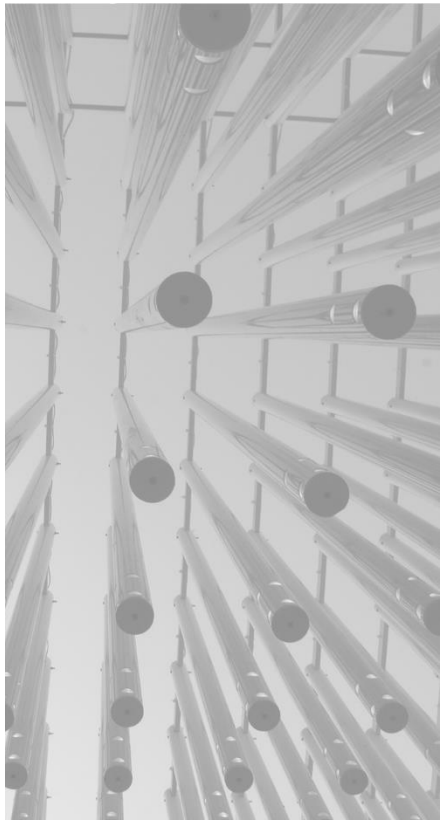

# MODALITA' DI MODIFICA STATUTO

- SCRITTURA PRIVATA

**AUTENTICATA**
presso un notaio che conferisce certezza legale all'atto

**REGISTRATA**
presso l'Agenzia delle Entrate

# MODALITA’ DI MODIFICA STATUTO

- ATTO PUBBLICO NOTARILE

# MODALITA' DI MODIFICA STATUTO

## TERMINI

- Entro il 31.10.2020 era possibile modificare lo statuto con maggioranze semplificate (ass. ordinaria). Il termine non era da considerarsi perentorio ai fini della perdita di qualifica.
- Dopo il 31.10.2020 con le maggioranze previste in statuto per le modifiche statutarie (ass. costituita da almeno ¾ associati e voto favorevole della metà dei presenti ex art. 21 c.c. o diversamente se previsto in statuto)

Studio Legale DEGANI

# IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

## OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

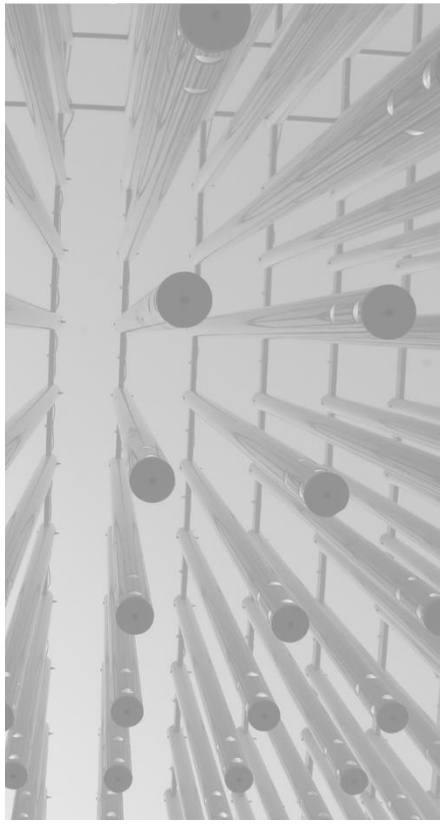

# REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS)

## DECRETO MINISTERIALE n. 106/2020

- Il DM 106 del 2020 ha disciplinato le modalità di funzionamento e di gestione del RUNTS e le modalità di iscrizione allo stesso.
- E' un registro pubblico, accessibile in via telematica che prevede 7 sezioni, è opponibile ai terzi per gli atti depositati (costitutivi, modificativi, di riconoscimento personalità giuridica, di aggiornamento delle cariche, di deposito di Bilancio, liquidatori, estintivi) a cura degli amministratori. Assorbirà a regime i registri speciali in vigore e la gestione è su base territoriale in collaborazione con le Regioni e Provincia autonoma.

# REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS)

- Sezioni:
  - Organizzazioni di volontariato
  - Associazioni di promozione sociale
  - Enti filantropici
  - Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali
  - Reti associative
  - Società di mutuo soccorso
  - Altri enti del Terzo settore
- ! l'ente può iscriversi ad una sola di queste sezioni, eccetto per le reti associative

# REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS)

- L'iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della **qualifica di ETS** e costituisce presupposto ai fini della **fruizione dei benefici** previsti dal CTS (art. 7).
- L'iscrizione può, per volontà dell'ente, avere anche **effetto costitutivo della personalità giuridica.**
- Qualora invece l'ente **fosse già in possesso del riconoscimento civile**, l'iscrizione al RUNTS ha effetti sospesivi dell'efficacia dell'iscrizione nei Registri delle Persone Giuridiche di cui al D.P.R. 361 del 2000**.**

# INIZIALE POPOLAMENTO
# ODV e APS

ART 30

- Il competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri OdV e APS.

# INIZIALE POPOLAMENTO

## ODV e APS

ART 31

Termine *ex* art. 30 decreto RUNTS. (previsto tra aprile e giugno 2021)

Entro 90 gg

Uffici Regioni comunicano telematicamente a RUNTS i dati in loro possesso relativi a OdV e APS iscritte nei rispettivi registri

Entro 180 gg

Ciascun Ufficio Regionale o Provinciale RUNTS verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione di tali enti

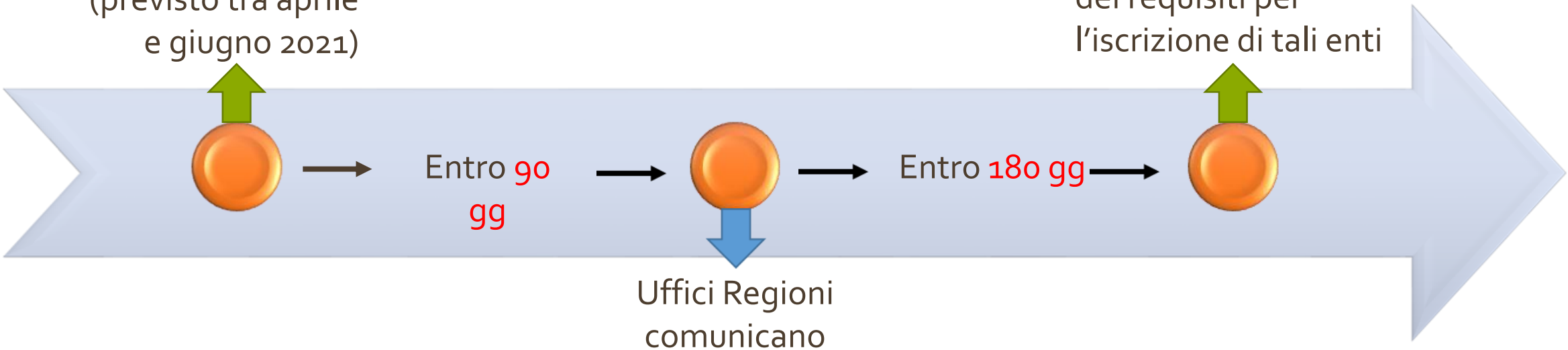

# INIZIALE POPOLAMENTO

## ODV e APS

ART 31

tre possibili scenari

- Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda **positivamente** → ufficio competente RUNTS dispone iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente.

- Gli enti le cui **informazioni o la documentazione risultano incomplete o mancanti** figureranno su un elenco pubblicato sul portale RUNTS → dalla pubblicazione di tale elenco agli enti sono dati 60 gg per fornire le informazioni e i documenti richiesti.
  **!** L'omessa trasmissione di tali documenti comporta la mancata iscrizione al RUNTS.

- Se dalla verifica emergono **motivi ostativi all'iscrizione,** l'Ufficio competente RUNTS lo comunica all'ente assegnandogli:
  - 10 gg per formulare controdeduzioni o per esprimere la volontà di regolarizzare la situazione
  - 60 gg per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione

**!** Se l'ufficio competente RUNTS non si pronuncia entro i termini previsti→ l'ente deve essere comunque iscritto nella corrispondenze sezione di OdV e APS

# INIZIALE POPOLAMENTO

# ENTI ISCRITTI ALL' ANAGRAFE ONLUS

ART 34

Agenzia entrate comunica al RUNTS i dati e le informazioni relative agli iscritti nell'anagrafe **ONLUS al giorno antecedente al termine ex art. 30.**

Ciascun ente presente nell'elenco, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, presenta**, a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE su disposizioni fiscali,** domanda di iscrizione al RUNTS, allegando la copia dello statuto modificato secondo le indicazioni normative.

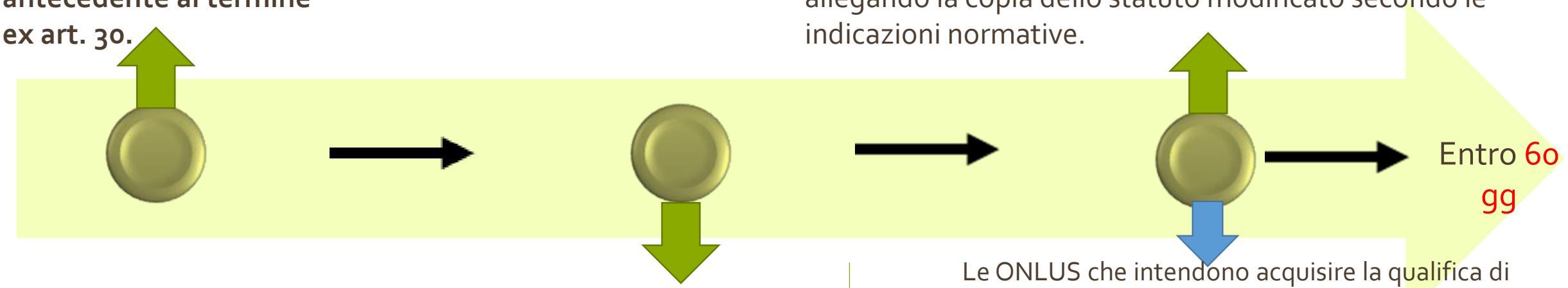


L'elenco di tali enti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito → dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Le ONLUS che intendono acquisire la qualifica di imprese sociali presentano la richiesta di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese

In caso **di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione,** le ONLUS hanno **l'obbligo di devolvere gli incrementi patrimoniali** realizzati nei periodi di imposta in cui l'ente aveva fruito della qualifica di ONLUS

# INIZIALE POPOLAMENTO
# ENTI ISCRITTI ALL' ANAGRAFE ONLUS

ART 34

**Ufficio RUNTS** verifica la regolarità formale della documentazione

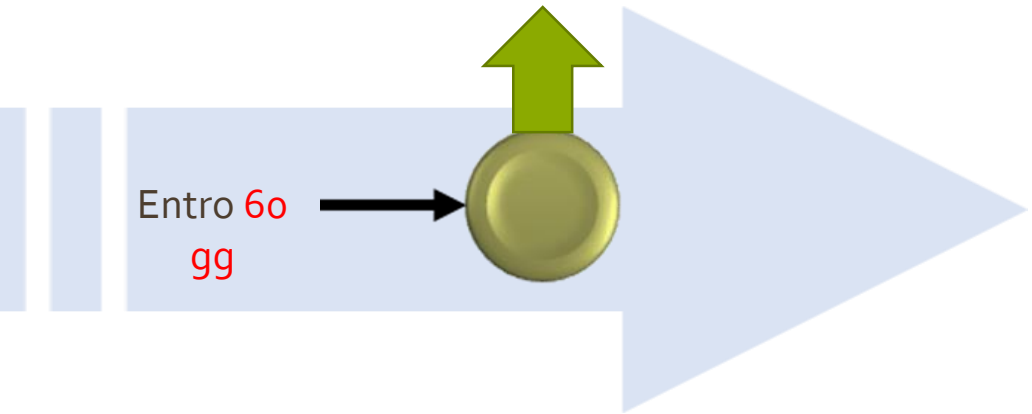


- Se **documentazione corretta** → dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione dallo stesso richiesta
- Se **informazioni o la documentazione risultano incomplete o mancanti** → ente ha 60 gg per fornirle:
  - se le fornisce → iscrizione a RUNTS
  - se non le fornisce → mancata iscrizione a RUNTS e obbligo di devoluzione degli incrementi patrimoniali
- Se dalla verifica emergono **motivi ostativi all'iscrizione**, l'Ufficio competente RUNTS lo comunica all'ente assegnandogli:
  - 10 gg per formulare controdeduzioni o per regolarizzare la situazione
  - 60 gg per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione

! Gli enti che conseguono l'iscrizione al RUNTS sono cancellati dall'Anagrafe unica delle ONLUS, la quale rimarrà in vigore sino al 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione della Commissione UE in materia fiscale.

# PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE SUCCESSIVE AL TERMINE INDIVIDUATO PER L'OPERATIVITA' DEL RUNTS

ART 38

- A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'art. 30 del decreto RUNTS, gli enti, che intendano conseguire l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, presentano la domanda di iscrizione all'ufficio competente.

Fintantoché non sono pienamente operative le procedure telematiche, gli enti, ai fini dell'iscrizione, utilizzano una modulistica uniforme su tutto il territorio nazionale, resa disponibile all'interno del portale RUNTS, sul quale verrà poi comunicata la data a decorrere da cui le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate.

Studio Legale DEGANI

# IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

## PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

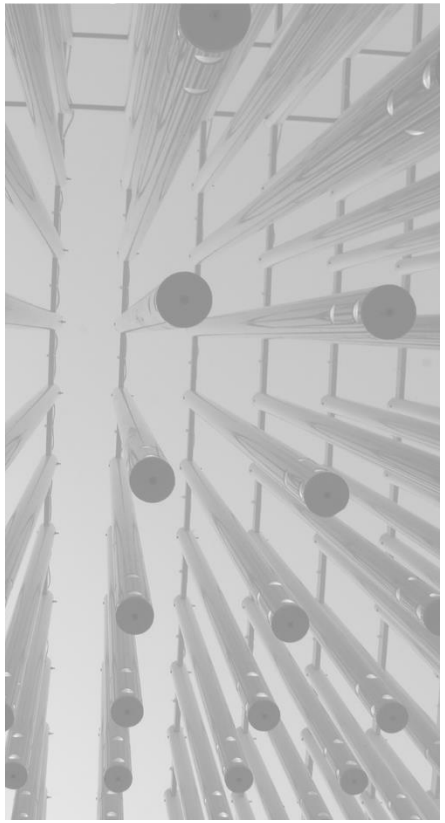

# PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Per gli enti che intendono iscriversi al RUNTS e **non** richiedere contestualmente il riconoscimento della personalità giuridica è il rappresentante legale dell'ente a presentare domanda.

- Se **domanda corretta** → entro 60 gg l'ufficio competente dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione
- Se **domanda incorretta o incompleta** → entro 60 gg l'ufficio invita l'ente a completare a domanda o integrare la documentazione nel termine di 30 gg

Entro 60 gg dal ricevimento della domanda corretta l'Ufficio può provvedere all'iscrizione o comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda

! Se allo scadere dei termini procedimentali l'Ufficio non adotta un provvedimento espresso di iscrizione o diniego, **la domanda di iscrizione si ritiene accolta.**

! Gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, sono tenuti anche all'iscrizione nel Registro delle imprese

Studio Legale DEGANI

# IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

## PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI CHE INTENDONO OTTENERE LA PERSONALITÀ GIURIDICA

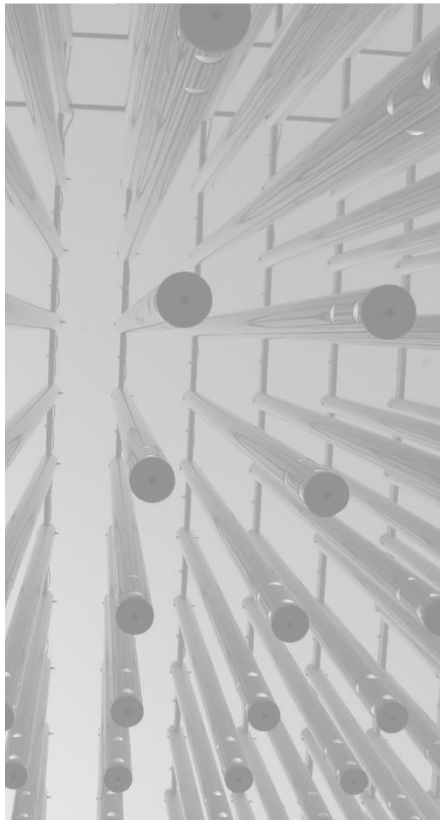

# PROCEDIMENTO DOTTENERE LA PERSONALITÀ GIURIDICA I ISCRIZIONE DEGLI ENTI CHE INTENDONO

- Associazioni e fondazioni possono ottenere la personalità giuridica di diritto privato per effetto dell'iscrizione al RUNTS

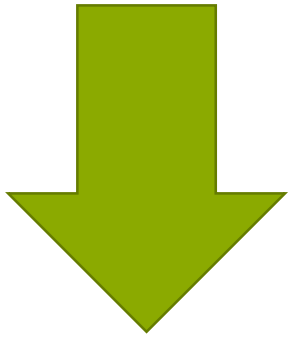

A tal fine è necessario l'intervento del
**notaio**

# PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI CHE INTENDONO OTTENERE LA PERSONALITÀ GIURIDICA

**Notaio** → riceve l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione → Entro 20 gg → Provvede a depositare la documentazione, richiedendo l'iscrizione all'ufficio competente del RUNTS

- se documentazione **corretta** → RUNTS entro 60 gg dispone l'iscrizione e il riconoscimento della personalità giuridica
- se sussiste **irregolarità nella domanda o nella documentazione** → il **notaio** può entro 60 gg completare o rettificare la domanda
- se è necessario **integrare la documentazione** → il notaio può integrare entro **30 gg** la documentazione

Se l'ufficio del RUNTS non provvede entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda all'iscrizione dell'ente questa si intende accolta

Studio Legale DEGANI

# IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

## PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI CHE SONO GIA' DOTATI DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

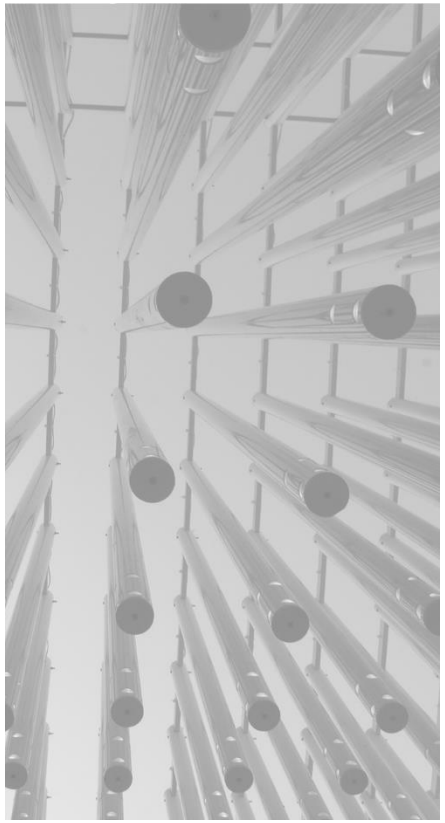

# PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI CHE SONO GIA' DOTATI DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

- Associazioni riconosciute e fondazioni possono ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS con conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei Registi delle persone giuridiche

**Notaio** → dal ricevimento della richiesta di iscrizione da parte di un'associazione riconosciuta o fondazione → Entro 20 gg → Deposita gli atti e chiede l'iscrizione al RUNTS

Studio Legale
DEGANI

## STUDIO LEGALE DEGANI

Via Petrarca, 6
20123 Milano

02/8900400

www.studiodegani.net
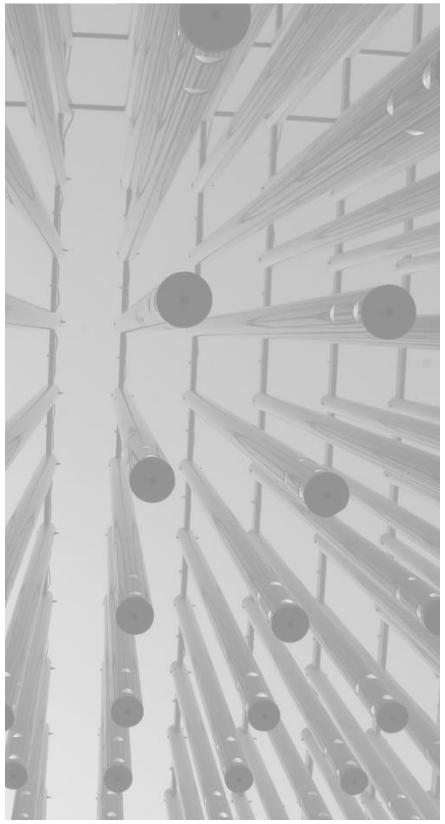
luca.degani@studiodegani.net